



# Provincia di Ascoli Piceno

*Servizio Risorse Naturali – Polizia Locale – Caccia e Pesca*

## CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE ALLA FUNZIONE DI SELECONTROLLORE SPECIE CINGHIALE

*Parte I – Inquadramento del Corso e della figura di Selecontrollore*

*Dott. Mancini Massimiliano*

# Caratteristiche del corso

- Le Province, nell'organizzare e coordinare le attività di monitoraggio e controllo della fauna (es. *cinghiale*), possano avvalersi di Operatori, coordinati dal personale di vigilanza delle stesse, abilitati attraverso corsi di preparazione alla gestione faunistica e muniti di licenza.
- Il Corso, che ha avuto formale approvazione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha durata di 18 ore e prevede per l'abilitazione, il superamento di una prova scritta e una prova di tiro.

- Il Corso inizierà, con la prima lezione, il 14 dicembre 2011 e termineranno il giorno 20 dicembre 2011.
- La prima prova di esame (prova scritta) è fissata per il giorno 10 gennaio 2012 (alle ore 19:00).
- La seconda prova di esame (prova pratica di tiro) è fissata per il giorno 21 gennaio 2012 (turno mattutino dalle ore 08:30 e turno pomeridiano dalle ore 14:30).
- I partecipanti al Corso sono ammessi all'esame finale previa frequenza di almeno 15 ore sulle 18 ore di lezione previste.
- I candidati ammessi all'esame finale che non si presentino alla prova scritta, oppure alla prova pratica (qualora abbiano superato la prova scritta), saranno considerati rinunciatarî.


- PROVA SCRITTA: sarà somministrato un test di 30 domande, vertenti sulle materie delle lezioni, a risposta multipla (un massimo di 4 risposte di cui una sola è esatta). La risposta esatta vale 1 punto mentre la risposta omessa o errata non è penalizzata. I candidati avranno a disposizione per la compilazione 30 (trenta) minuti. **Per essere ammessi a sostenere la prova pratica il corsista deve totalizzare il punteggio di almeno 21/30.**
- PROVA PRATICA: La Provincia mette a disposizione le armi per la prova pratica e a ciascun candidato saranno consegnate 7 (sette) munizioni. Ogni candidato dovrà, nel tempo massimo di 8 (otto) minuti, sparare i sette colpi di cui, ai fini del superamento della prova, **almeno 4 (quattro)** dovranno colpire la zona nera del bersaglio (diam. 20 cm). La Commissione esaminatrice, oltre ai tiri a bersaglio, valuterà i movimenti attuati dal candidato nelle operazioni di caricamento, scaricamento e maneggio dell'arma.

## Motivazioni ecologiche all'origine del conflitto tra alcune attività antropiche e determinate attività faunistiche


I fattori biologici si possono riassumere in:

- intrinseca capacità di accrescimento della specie
- condizioni climatiche mediamente più miti che in passato
- grande capacità di spostamento
- I fattori antropici invece si possono così riassumere:
  - progressivo abbandono delle aree utilizzate per l'agricoltura e la pastorizia con conseguente recupero delle aree boscate
  - immissione di cinghiali provenienti da allevamenti con conseguente ibridazione anche con forme domestiche.
  - errata pianificazione faunistica


*Carta delle vocazionalità ambientale della specie*



*Carta delle vocazionalità faunistica (reale) della specie*



**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**  
**ATC AP2**  
*Istituti di protezione della fauna selvatica*



**Legenda**

- Istituti di protezione della fauna
- Parchi Nazionali Sibillini e Gran Sasso Laga

# Normativa di riferimento

## L. 157/92 art. 19 comma 2

- Le Regioni (Porvnce, *ndr*), per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.
- Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ISPRA, *ndr*). Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.
- Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

## L. R. Marche n. 7/1995, modificata dalla L. R. n.15/2011, art. 25

- I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia.

- Regolamento Provinciale per “il controllo della fauna in sovrannumero” n. 55/2008
- Art. 5 (*Attuazione degli interventi*) –
- Le operazioni sono attuate dagli Agenti Provinciali in base al combinato disposto dell’art.19 della L. 157/92 e dell’art. 25 della LR 7/95 e successive modificazioni.
- Per il controllo del cinghiale gli Agenti di Polizia Provinciale si avvalgono tra l’altro di operatori-coadiuvanti aventi la qualifica di “selecontrollore” ed iscritti nel “Registro provinciale dei selecontrollori”.

- Sulla base dei censimenti faunistici e/o delle cause di carattere straordinario che hanno determinato l'applicazione delle procedure previste dal presente Regolamento, la Provincia predispone, direttamente o indirettamente attraverso delega (all'ATC, *ndr*), il Piano di abbattimento ed il programma delle uscite.
- Le operazioni eventualmente coordinate dagli Ambiti Territoriali di Caccia sono comunque supervisionate dalla Provincia, che ne recepisce i risultati al termine delle operazioni.

I metodi di controllo adottabili per il cinghiale sono (art. 10):

- a. l'abbattimento selettivo in forma singola con il sistema dell'aspetto, realizzato con carabina munita di ottica di precisione.
- b. la girata è, effettuata da un massimo di 12 selecontrollori con l'utilizzo di un cane con funzione di limiere; eccezionalmente potrà essere autorizzato, sentito l'ATC di competenza, l'ausilio di un altro cane limiere.
- c. la battuta, realizzata con non più di 30 componenti che possono avvalersi di un massimo di 5 cani.

- Negli Istituti venatori ammessi al controllo è possibile intervenire con tutti gli strumenti di cui al comma 3 del presente articolo, nel periodo compreso tra settembre e marzo, e con i soli metodi selettivo individuale e girata nel restante periodo dell'anno.
- Nel Settore C destinato a caccia programmata i controlli sono ammessi, tutto l'anno, tutti gli strumenti di controllo previsti, privilegiando nel periodo di chiusura dell'attività venatoria metodi meno invasivi per la selvaggina non bersaglio.

## Caccia di selezione, selecontrollo, prelievo in deroga

- La caccia di selezione è un sistema di caccia di origine mitteleuropea. Essa si basa sul conteggio dei capi degli animali appartenenti alle specie cacciabili, a seguito di censimenti e conseguente Piano di abbattimento, suddiviso per numero, sesso e classi di età (piccoli, subadulti e adulti)
- Lo scopo fondamentale è quello conservare e mantenere inalterata la struttura della popolazione (cuccioli, subadulti, adulti, femmine, maschi).
- Segue le norme dell'attività venatoria (leggi e Calendario Venatorio)

- Il Selecontrollo è un'attività di controllo di una specie soprannumeraria, effettuata:
- con metodi selettivi nei confronti di individui o di popolazioni,
- con tecniche poco impattanti,
- da parte di soggetti preposti,
- per finalità precise e previste dalla normativa,
- al di fuori delle comuni regole previste dall'attività venatoria

Il principio della caccia in deroga Art. 9 (*deroghe*) - Direttiva 79/409/CEE (*Conservazione uccelli selvatici*) recepita nella mod. del 2009 alla L.157/92 (art. 19 bis) è rivolta ad una specie presente in determinato territorio, che , nonostante considerata a rischio, determina problemi:

- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- alla protezione della flora e della fauna

**E' rivolta a tutti i cacciatori secondo le prescrizioni seguite per l'attività venatoria, ma con specifiche restrizioni.**